



ORDINANZA N. 6 del 23/02/2018

IL SINDACO

Considerato:

che le nevicate di questi ultimi giorni hanno determinato l'accumulo di neve a strati lungo i versanti montuosi ricadenti sul territorio comunale in località Aremogna;

che le continue escursioni termiche aumentano il pericolo di distacchi improvvisi di masse nevose dai pendii;

che la pratica dello sci fuori pista, oltre a causare probabili inneschi di valanghe di neve per effetto del taglio della stessa, rappresenta attualmente un'attività pericolosa per l'incolumità degli stessi sciatori;

Sentito il parere del valangologo Sig. Bonaventura Margadonna;

Ritenuto pertanto nell'immediato di dover vietare la pratica dello sci fuori pista sul territorio comunale, a garanzia della pubblica e privata incolumità per un periodo limitato;

Visto l'art. 54 del Dlgs 267/2000 che prevede l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare il pericolo che minacciano l'incolumità degli sciatori;

ORDINA

- Con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento è vietata la pratica dello sci fuori pista sul territorio comunale.

- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente e dall'art. 650 del C.P.

- L'esecuzione del Servizio di Polizia e Vigilanza è demandato agli addetti al Servizio di Sicurezza e Soccorso operanti sul territorio e alle Società gerenti degli impianti di risalita.

- Ai sensi dell'art. 3, 4° e 5° comma della legge 7.8.1990 n.241 avverte: il Responsabile del procedimento è l'Ing. Nicolino D'Amico, Responsabile del III Settore dell'Area tecnica del Comune di Roccaraso.

- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro 30 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, oltre che ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Aquila nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione.

IL SINDACO
(Dr. Francesco Di Donato)

